



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 27.10.2016
SG-Greffe(2016) D/ 16013

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (26.10.2016)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.




Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : C(2016) 7015 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2016
C(2016) 7015 final

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Campania)
SA.44635 (2016/N)
Cooperazione nelle zone rurali — PSR 2014/2020 della Campania —
misura 16 — TO 16.1.1

Signor Ministro,

la Commissione europea (in prosieguo: «la Commissione») desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti del regime oggetto della presente decisione¹, in quanto essi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»).

La Commissione ha basato la sua decisione sulle seguenti considerazioni.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 23 febbraio 2016, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suddetto, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha trasmesso talune richieste di informazioni complementari alle autorità italiane il 12 aprile 2016 e il 5 luglio 2016. Esse hanno risposto l'11 maggio 2016, il 29 luglio 2016 e il 9 settembre 2016.

¹ La misura del programma di sviluppo rurale è applicabile alle imprese di qualsiasi dimensione. Le autorità italiane hanno tuttavia specificato che gli aiuti alle grandi imprese sarebbero coperti da un regime *de minimis* conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e che qualsiasi aiuto non concesso in conformità alla presente decisione, da qui alla prossima modifica necessaria del programma, sarebbe anch'esso soggetto a tale regime. I suddetti aiuti non rientrano quindi nell'ambito della presente decisione.

Onorevole Paolo GENTILONI
Ministro degli affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT — 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Cooperazione nelle zone rurali — PSR² 2014/2020 della Campania - misura 16 - TO³ 16.1.1.

2.2. Obiettivo

- (3) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato, cofinanziati dal FEASR nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 ("il PSR"), intendono creare un ambito per l'organizzazione della cooperazione nelle zone rurali. Si tratta non solo di costituire gruppi operativi che saranno gli operatori della cooperazione, ma anche di concretizzare vari progetti pilota e progetti d'investimento, azioni a favore dell'ambiente, nonché diffondere informazioni e incoraggiare la diversificazione delle attività.

2.3. Base giuridica

- (4) La base giuridica è costituita dalla delibera della Giunta regionale del 24 novembre 2015 n. 565, che prende atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania, nonché dal progetto di decreto che stabilisce i criteri di applicazione dei tipi di operazione 16.1.1 e 16.8.1 alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato.

2.4. Durata del regime

- (5) A decorrere dalla data della decisione della Commissione, fino al 31 dicembre 2020, salvo deroga speciale prevista dal diritto dell'Unione. Gli aiuti alla cooperazione nel quadro del regime saranno limitati a un periodo di sette anni.

2.5. Bilancio

- (6) Il bilancio globale del regime ammonta a 4 975 000 EUR.

2.6. Beneficiari

- (7) Gli aiuti oggetto della presente decisione saranno concessi a gruppi di lavoro (gruppi operativi costituiti in virtù dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013⁴) costituiti da agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare e forestale, che rientreranno nella definizione di piccole e medie imprese e lavoreranno per le zone rurali. Il numero di beneficiari è stimato tra 51 e 100.

² Programma di sviluppo rurale.

³ Tipo di operazione.

⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (8) La sottomisura 16.1.1 della misura 16 del PSR comporta due azioni: gli aiuti a favore della costituzione e dell'avviamento di gruppi operativi (azione 1) e gli aiuti ai progetti operativi di innovazione (azione 2). La cooperazione coinvolge almeno due partecipanti.
- (9) Nell'ambito dell'azione 1, gli aiuti coprono studi, indagini e attività incentrate sulla realizzazione dei progetti nonché le spese per la costituzione formale del gruppo responsabile dei progetti. Tale aiuto si acquisisce anche nel caso in cui il progetto alla fine non venga attuato nell'ambito dell'azione 2.
- (10) Nell'ambito dell'azione 2, l'aiuto riguarda:
- a) la realizzazione di progetti pilota;
 - b) la messa a punto di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare;
 - c) progetti a carattere innovativo nei seguenti settori:
 - cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
 - azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici o l'adattamento ai medesimi;
 - approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;
 - diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
- (11) Tali progetti saranno suddivisi in due categorie:
- progetti sistemici, definiti dagli orientamenti strategici regionali per la promozione dell'innovazione, che sono in linea con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nelle filiere agricole, alimentari e forestali, istituito dal Ministero dell'agricoltura; la loro durata non potrà superare i 60 mesi;
 - progetti relativi a problemi specifici identificati dagli operatori dei settori alimentare e forestale e delle zone rurali, che possono essere trattati in un breve periodo di tempo; la loro durata non potrà eccedere i 36 mesi.
- (12) Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni. Se un progetto prevede investimenti destinati a durare dopo la realizzazione, tali investimenti saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento durante lo svolgimento del progetto. I criteri ambientali per la realizzazione dei progetti sono quelli definiti nel PSR.
- (13) Il finanziamento riguarderà:
- a) per l'azione 1: come indicato al paragrafo 9, le spese di costituzione e di coordinamento dell'équipe addetta al progetto (gruppo operativo) e l'elaborazione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul campo — tali spese rimarranno ammissibili, anche se studi, analisi e indagini non portano alla realizzazione del progetto nel quadro dell'azione 2);
 - b) per l'azione 2:
 - le spese di funzionamento e di coordinamento che non siano state coperte

nel quadro dell'azione 1 e i compiti legati alla cooperazione interterritoriale e/o transnazionale, la realizzazione delle attività di cui al paragrafo 10 (le spese di funzionamento sono prese in considerazione al 5 % del costo totale del progetto, con un massimale di 50 000 EUR per l'insieme dell'azione; materiale e equipaggiamenti scientifici e tecnici, acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze) e la diffusione dei risultati ottenuti;

- i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- i costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- i costi di esercizio della cooperazione, come ad esempio la retribuzione di un coordinatore;

- le attività promozionali.

(14) I costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento, le spese generali e gli oneri assicurativi, nonché i fondi di esercizio e gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, non sono considerati ammissibili.

(15) I tassi e i massimali di aiuto applicati saranno i seguenti:

- per l'azione 1: 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 50 000 EUR per ogni équipe scelta per diventare un gruppo operativo;

- per l'azione 2: 50% delle spese ammissibili, con un massimale di 1 000 000 di EUR per progetto di cui al paragrafo 11, primo trattino, e di 500 000 EUR per progetto di cui al paragrafo 11, secondo trattino; per gli aiuti agli investimenti (costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione); 25% al massimo, con un aumento di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole e micro imprese.

(16) Non possono essere concessi aiuti per lavori iniziati prima della presentazione di una domanda di aiuto scritta contenente almeno le seguenti informazioni: nome e dimensioni dell'impresa, descrizione del progetto o dell'attività, con indicazione della data di inizio e di fine, ubicazione del progetto o dell'attività, elenco dei costi ammissibili, tipo di aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario.

(17) Gli aiuti saranno concessi nel rispetto degli articoli 101 e 102 del TFUE e devono essere conformi alle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati su cui potrebbe incidere un progetto.

(18) La concessione di aiuti non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di esservi stabilito prevalentemente. Inoltre, non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali né a limitazioni per quanto riguarda la possibilità per i beneficiari di sfruttare i risultati della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

- (19) I costi ammissibili saranno calcolati al momento della concessione dell'aiuto e accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA sarà considerata come una spesa ammissibile se non è recuperabile.
- (20) Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi a costi ammissibili individuabili differenti. Essi potranno inoltre essere cumulati con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili e che diano luogo ad una sovrapposizione parziale o totale, a condizione che il cumulo non comporti un superamento dell'intensità massima di aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile ai sensi del regime. Infine, essi potranno essere cumulati con aiuti *de minimis* riguardanti gli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo non dia luogo a un superamento dell'intensità massima dell'aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile in base al regime.
- (21) In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, le informazioni di cui al punto 128 saranno pubblicate su un sito web esaustivo⁵. Esse saranno accessibili al pubblico senza restrizioni e saranno conservate per almeno dieci anni.
- (22) Saranno escluse dal beneficio degli aiuti:
- le imprese che sono oggetto di un ordine di recupero in seguito a una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,
 - le imprese in difficoltà definite negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁶.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza di aiuti — Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (23) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato recita: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (24) Per la qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (i) la misura dev'essere riconducibile allo Stato e finanziata con risorse statali; (ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; (iii) tale vantaggio dev'essere selettivo, e (iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

⁵ L'indirizzo del sito è il seguente: www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/M16-161.html

⁶ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. La definizione che figura in tali orientamenti corrisponde a quella di cui al punto 35(15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

- (25) Gli aiuti oggetto della presente decisione conferiscono un vantaggio ai beneficiari, poiché godono di un sostegno pubblico che non possiedono necessariamente i loro concorrenti e che li mette in una posizione più vantaggiosa per smerciare i propri prodotti sul mercato. Tale vantaggio è concesso mediante risorse statali (sovvenzioni — cfr. paragrafo 12) e favorisce talune imprese (le imprese partecipanti alle azioni di cooperazione nelle zone rurali). Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad imprese concorrenti tramite la concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ricevuto nell'esercizio normale della sua attività indica che vi è un rischio di distorsione di concorrenza⁷.
- (26) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri allorché l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intereuropeo⁸. Tra i beneficiari dell'aiuto possono figurare operatori attivi sul mercato dei prodotti agricoli in cui si svolgono scambi intereuropei (nel 2015 l'importo delle esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso l'Unione europea era pari a 26,111 miliardi di EUR, mentre l'importo delle importazioni era pari a 22,334 miliardi di EUR⁹). Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in questione è di natura tale da comportare una distorsione di concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (27) Tenuto conto di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che gli aiuti proposti costituiscano aiuti di Stato ai sensi di detto articolo. Essi possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

3.2. Legittimità degli aiuti — Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (28) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 23 febbraio 2016 e non è stato ancora messo in atto. Pertanto, l'Italia ha rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (29) Secondo l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁸ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

⁹ Fonti: Eurostat e Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

- (30) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, vale a dire, nella fattispecie, alle disposizioni pertinenti degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹⁰ (in seguito «gli orientamenti»).

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

- (31) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto, per loro natura, sono disciplinati dalla sezione 3.10 del capitolo 3 della parte II degli orientamenti.

3.3.2.1. Sezione 3.10 (punti 699-712) degli orientamenti

- (32) Conformemente al punto 699 degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni dei punti 700-712.
- (33) Per quanto riguarda le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, le disposizioni pertinenti sono quelle di cui ai punti 631, 633, 634 e da 635 a 638 degli orientamenti.
- (34) Ai sensi del punto 631 degli orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale e in conformità con quest'ultimo, come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Nel caso di specie, gli aiuti saranno concessi nel quadro del PSR e possono essere considerati concessi in conformità con quest'ultimo poiché, secondo gli impegni assunti dalle autorità italiane al momento dell'esame del fascicolo, le spese escluse nel quadro del regime ma non ancora contemplate nel PSR saranno escluse in occasione della prossima modifica, e tutti gli aiuti da concedersi nel quadro del PSR al di fuori della modulazione dei tassi di cui alla presente decisione saranno posti sotto un regime *de minimis*.
- (35) Ai sensi del punto 633 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, capitolo 3, sezione 3.10, devono essere conformi alle disposizioni dei punti da 635 a 639. Tale condizione è soddisfatta, come indicato ai paragrafi 37 - 39 qui di seguito.
- (36) Ai sensi del punto 634 degli orientamenti, gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione della parte II, capitolo 3. Gli investimenti in questione sono esclusi dal campo di applicazione del regime (cfr. paragrafo 14).
- (37) I punti 635, 636 e 637 degli orientamenti elencano i costi ammissibili e le esclusioni applicabili agli aiuti agli investimenti nelle zone rurali. Le spese ammissibili e le esclusioni previste dal regime (cfr. paragrafi 13 e 14) corrispondono a quelle dei suddetti punti (per le esclusioni) o ne fanno parte (per i costi ammissibili).

¹⁰ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati con l'avviso pubblicato nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4 e con la rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- (38) Il punto 638 degli orientamenti stabilisce le aliquote di aiuto ammissibili per gli investimenti. I tassi previsti nell'ambito del regime in oggetto (cfr. paragrafo 15) corrispondono a quelli previsti al punto 638 a iii) e d).
- (39) Il punto 639 degli orientamenti non è pertinente nella fattispecie poiché la soglia di notifica individuale di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti applicabile tenendo conto dei tassi di aiuto previsti (26,25 milioni di euro) non sarà raggiunta tenendo conto del bilancio disponibile e del numero di beneficiari (cfr. paragrafi 6 e 7).
- (40) Alla luce dei paragrafi 32-39, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti sono rispettate.
- (41) Per quanto riguarda le altre condizioni da rispettare, al punto 700 degli orientamenti risulta che gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a favore delle regioni rurali. Tale condizione è soddisfatta, alla luce del paragrafo 7 e del fatto che le azioni finanziate rientrano nell'ambito del PSR della regione e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
- (42) Ai sensi del punto 701 degli orientamenti, la cooperazione deve riguardare almeno due soggetti e può vertere in particolare su approcci di cooperazione, sulla creazione di poli e di reti nonché sulla costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale condizione è soddisfatta, in quanto gli aiuti riguardano in particolare la realizzazione dei gruppi operativi (cfr. paragrafi 7 e 8).
- (43) Il punto 702 degli orientamenti elenca le attività che rientrano nell'ambito della cooperazione. Le attività di cui al paragrafo 10 corrispondono a quelle di cui al punto 702, ad eccezione di quelle di cui al punto 702 i), non previste né nel regime, né nel PSR.
- (44) Il punto 703 degli orientamenti non è pertinente nel caso di specie, in quanto non è prevista la creazione di poli e di reti.
- (45) Il punto 704 degli orientamenti non è pertinente nel caso di specie, in quanto il PSR non prevede attività realizzate da singoli operatori.
- (46) Il punto 705 degli orientamenti non è pertinente nel caso di specie, in quanto non è prevista la creazione e lo sviluppo di filiere corte.
- (47) Ai sensi del punto 706 degli orientamenti, gli aiuti devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato. Alla luce del paragrafo 17, tale condizione è rispettata.
- (48) A norma del punto 707 degli orientamenti, gli aiuti devono essere erogati per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati. Tale condizione è soddisfatta, alla luce del paragrafo 5.

- (49) Il punto 708 degli orientamenti specifica i costi ammissibili nel quadro della cooperazione. Le spese ammissibili nell'ambito del regime rientrano in tali categorie (cfr. paragrafo 13).
- (50) Ai sensi del punto 709 degli orientamenti, i costi diretti del punto 708 d) (ossia i costi di investimento) devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti 636 e 637, e devono rispettare le condizioni specifiche di cui al punto 634. Alla luce dei paragrafi 36 e 37, tali condizioni sono soddisfatte.
- (51) Ai sensi dei punti 710 e 711 degli orientamenti, l'intensità degli aiuti non deve superare il 50% delle spese ammissibili, tranne nel caso degli aiuti agli investimenti, per i quali i tassi di aiuto del punto 639 devono essere rispettati. Tali condizioni sono soddisfatte, alla luce del paragrafo 17.
- (52) Infine, il punto 712 degli orientamenti non è pertinente nel caso di specie, alla luce del paragrafo 39.
- (53) Alla luce di queste considerazioni, le disposizioni dei punti da 700 a 712 degli orientamenti sono soddisfatte.

3.3.2.2. Principi comuni di valutazione

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

- (54) Conformemente alle disposizioni del punto 43 degli orientamenti, e alla luce della natura delle azioni previste nel settore agroalimentare, ad esempio (cfr. paragrafo 10 b)), gli aiuti sono intesi a garantire una produzione alimentare redditizia e sostenibile.
- (55) Conformemente al punto 44 degli orientamenti, gli aiuti devono fare stretto riferimento alla PAC (poiché uno degli obiettivi di quest'ultima, definiti al punto 9 degli orientamenti, è la sostenibilità della produzione alimentare), nonché alla politica di sviluppo rurale, poiché sono concessi nell'ambito del PSR della regione.
- (56) Peraltro, come indica il punto 46 degli orientamenti, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale (come nel caso di specie) siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro conseguimento.
- (57) Ai sensi del punto 50 degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato. Per la loro natura e per la loro portata (cooperazione nelle zone rurali, diversa della cooperazione nel settore agricolo in particolare nel senso che essa riguarda piuttosto l'industria alimentare e non la produzione/trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli), gli aiuti previsti non sono incompatibili con l'organizzazione comune unica dei mercati e non ne ostacolano il funzionamento.

- (58) Infine, i requisiti ambientali applicabili saranno quelli del programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione (cfr. paragrafo 12). Essi sono pertanto conformi alla legislazione dell'Unione (punto 52 degli orientamenti).

Necessità dell'intervento statale

- (59) In base al punto 55 degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Poiché è stato dimostrato che le condizioni specifiche in questione sono rispettate (cfr. paragrafi da 32 a 53), il criterio della necessità dell'intervento dello Stato è soddisfatto.

Adeguatezza dell'aiuto

- (60) A norma del punto 57 degli orientamenti, gli aiuti concessi nell'ambito del regime in oggetto costituiscono uno strumento di intervento adeguato poiché soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Lo strumento previsto (sovvenzioni dirette) è inoltre adeguato, ai sensi del punto 61 degli orientamenti, per il finanziamento della misura di sviluppo rurale di cui trattasi.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

- (61) In base ai punti 70 e 71 degli orientamenti, l'aiuto ha l'effetto di incentivo se il beneficiario ha inoltrato la domanda di aiuto alle autorità nazionali, prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto o alle attività di cui trattasi. La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili. Tutte queste condizioni sono soddisfatte, come si evince dal paragrafo 16.

Proporzionalità dell'aiuto

- (62) Il criterio di proporzionalità si ritiene soddisfatto ai sensi del punto 84 degli orientamenti, dal momento che le condizioni specifiche di cui alla parte II sono soddisfatte.
- (63) Inoltre, l'intensità massima e l'importo dell'aiuto saranno calcolati dalle autorità di concessione nel momento in cui esse concedono l'aiuto, sulla base di cifre al lordo delle imposte e altri prelievi, e i costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, conformemente alle disposizioni del punto 85 degli orientamenti, e l'IVA sarà ammissibile solo se non è recuperabile, conformemente alle disposizioni del punto 86 degli orientamenti (cfr. paragrafo 19).
- (64) Infine, come si evince al paragrafo 22, gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti entro i limiti stabiliti dai punti da 99 a 102 e 104 degli orientamenti (il punto 103 non è pertinente nel caso di specie).
- (65) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione conclude che il criterio di proporzionalità è soddisfatto.

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (66) Conformemente al punto 108 degli orientamenti, perché l'aiuto sia compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati.
- (67) Conformemente al punto 113 degli orientamenti, quando un aiuto rispetta le condizioni e non supera le intensità massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono considerati limitati al minimo.
- (68) Dato che in questo caso gli aiuti previsti soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti, gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi sono considerati limitati al minimo sotto questo profilo.

Trasparenza

- (69) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare, conservare e mettere a disposizione le informazioni sul regime conformemente alle disposizioni dei punti 128 e 131 degli orientamenti (cfr. paragrafo 21). Il criterio della trasparenza è pertanto rispettato.
- (70) Infine, la Commissione osserva che le imprese in difficoltà sono escluse dal regime, al pari di quelle oggetto di un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio¹¹ e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3,

¹¹ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004¹², al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹² Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).